

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 19

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi

(b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Capo II - *Strutture ricettive all'aperto*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Ricettività turistica all'aperto*

Art. 4 - *Campeggio*

Art. 5 - *Campeggio-villaggio*

Art. 6 - *Pertinenze*

Art. 7 - *Divieto di campeggio*

Art. 8 - *Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan*

Capo III - *Disciplina urbanistico-edilizia*

Art. 9 - *Disposizioni in materia urbanistica*

Art. 10 - *Visto di corrispondenza*

Art. 11 - *Allestimenti mobili*

Capo IV - *Disciplina dell'attività*

Art. 12 - *Classificazione*

Art. 13 - *Requisiti per l'esercizio dell'attività*

Art. 14 - *Esercizio dell'attività*

Art. 15 - *Commissione qualità*

Art. 16 - *Obblighi del titolare e del gestore*

Art. 17 - *Periodi di esercizio*

Art. 18 - *Tariffe*

Art. 19 - *Obbligo di esposizione al pubblico*

Capo V - *Controllo e sanzioni amministrative*

Art. 20 - *Vigilanza*

Art. 21 - *Sanzioni*

Capo VI - *Disposizioni finali*

Art. 22 - *Regolamento di esecuzione*

Art. 23 - *Disposizioni transitorie*

Art. 24 - *Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti*

Art. 25 - *Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze*

Art. 26 - *Abrogazioni*

Capo VII - *Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 28 - *Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 29 - *Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 30 - *Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 31 - *Abrogazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 33 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 34 - *Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 35 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Art. 36 - *Disposizione transitoria*

Capo VIII - *Disposizione finanziaria*

Art. 37 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Provincia disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, ai fini della valorizzazione turistica e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale del Trentino.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sui campeggi 2012".

Capo II
Strutture ricettive all'aperto

Art. 2
Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende per:

- a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;
- b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;
- c) "struttura accessoria": struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
- e) "struttura fissa di appoggio": struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il

mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

- f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- g) "mezzo mobile di soggiorno": caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;
- h) "servizi accessori": servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) "comunità": le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Art. 3

Ricettività turistica all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistemi di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aperto si dividono nelle seguenti tipologie:

- a) campeggio;
- b) campeggio-villaggio.

3. La scelta di destinare l'area a struttura ricettiva all'aperto è riservata al piano regolatore generale del comune. Se il piano regolatore generale del comune non individua la tipologia della struttura ricettiva all'aperto, la scelta è rimessa al titolare o al gestore della struttura.

4. A supporto del turismo itinerante con autocaravan, nel territorio provinciale sono inoltre realizzate aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

Art. 4

Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;
- c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 5 *Campeggio-villaggio*

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.

3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

Art. 6 *Pertinenze*

1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l'ingresso principale e posti nell'immediata prossimità degli stessi, purché adibiti all'erogazione dei servizi accessori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h).

2. Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonché le modalità per la sua

misurazione.

Art. 7

Divieto di campeggio

1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
- b) insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.

Art. 8

Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, la comunità promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.

2. Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.

3. Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro ore. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all'aperto.

4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

5. La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13, ove

applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14.

6. Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7 e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell'area di sosta.

7. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza.

8. Gli organi di vigilanza previsti dall'articolo 20 provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.

9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

Capo III

Disciplina urbanistico-edilizia

Art. 9

Disposizioni in materia urbanistica

1. Ai fini del coordinamento di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all'interno dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all'ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10.

2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.

4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella.

Art. 10

Visto di corrispondenza

1. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato e costituisce presupposto per l'ottenimento

del titolo edilizio ai sensi dell'articolo 9. Il visto ha come oggetto la verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione.

Art. 11

Allestimenti mobili

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.

2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

3. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.

4. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti. In caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.

5. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 e la relativa documentazione allegata riportano il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione nella struttura ricettiva nonché le case mobili effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva medesima; inoltre contengono la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4. Ogni nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12 corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4.

Capo IV

Disciplina dell'attività

Art. 12

Classificazione

1. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività.

2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di

classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.

3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale.

4. Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l'interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall'articolo 15.

5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.

6. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14. La comunità trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

7. La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l'obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione.

8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d'ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l'errata compilazione dell'autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata alla comunità.

Art. 13

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono:

- a) il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo volta a volta vigente, e dalla normativa in materia di antimafia;
- b) la disponibilità completa ed esclusiva della struttura ricettiva;
- c) la classificazione della struttura ricettiva;
- d) il possesso del titolo edilizio;
- e) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine agli allestimenti antincendio e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla struttura provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- f) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva;
- g) la stipula di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti.

Art. 14
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive all'aperto è subordinato alla presentazione alla comunità della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla segnalazione.

3. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi di settore e la conformità dei locali alle norme edilizie, ambientali, sanitarie, di prevenzione dagli incendi, di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, e alle norme in materia di beni culturali. Questi servizi possono anche essere aperti al pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore in materia; in tal caso, fermo restando il requisito della sorvegliabilità dei locali eventualmente richiesto dalle leggi di settore, il percorso di accesso a essi dev'essere opportunamente segnalato e individuato nella relativa documentazione.

Art. 15
Commissione qualità

1. La Provincia assicura il controllo dei livelli qualitativi minimi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ricettiva all'aperto in relazione al livello di classificazione posseduto.

2. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascun livello di classificazione la prestazione di un adeguato standard qualitativo dell'offerta, la Provincia può ridurre di un livello la classificazione posseduta dalla struttura ricettiva all'aperto che, pur rispettando i requisiti minimi e la classificazione, non raggiunge questi standard qualitativi. A tal fine la Provincia nomina una commissione formata da un componente designato dalla Provincia, da un componente designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un componente esterno esperto in materia di ricettività turistica all'aperto, individuato di comune accordo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia. Se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendone.

3. La commissione dura in carica cinque anni ed effettua i controlli previsti dal comma 1 in presenza di segnalazioni da parte di utenti o di organismi competenti che evidenziano deficienze qualitative del servizio e delle prestazioni erogate. Se la commissione, sentito il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi al livello di classificazione posseduto, invita il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso questo termine, se la struttura ricettiva all'aperto non si è adeguata, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che provvede a ridurre di un livello la classificazione posseduta. Non è in ogni caso possibile revocare la classificazione in presenza dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classificazione a una stella. Gli standard

qualitativi sono adottati e resi pubblici dalla commissione.

Art. 16

Obblighi del titolare e del gestore

1. Il titolare e il gestore sono responsabili dell'osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all'aperto.
2. La vita interna di ogni struttura è organizzata e disciplinata da un apposito regolamento.
3. Il gestore assicura una custodia continua durante il periodo di apertura.

Art. 17

Periodi di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di campeggio e di campeggio-villaggio è annuale. Nell'arco dell'anno è comunque garantito il periodo di apertura della struttura per un periodo minimo di quattro mesi.
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica il periodo di apertura dell'esercizio alla comunità.
3. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione alla comunità, è consentita al titolare o al gestore del campeggio e del campeggio-villaggio l'attivazione di spazi adibiti alla sosta di autocaravan, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 18

Tariffe

1. I prezzi delle prestazioni fornite dalle strutture ricettive all'aperto sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica i prezzi massimi giornalieri in via telematica ai soggetti e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'automatica applicazione dei prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata.
3. Il periodo di applicazione dei prezzi decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 19

Obbligo di esposizione al pubblico

1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.
2. All'interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:
 - a) la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all'aperto;
 - b) la tabella dei prezzi massimi applicati;
 - c) la planimetria generale e il regolamento interno della struttura.

Capo V
Controlli e sanzioni amministrative

Art. 20
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, del regolamento di esecuzione e dei loro provvedimenti attuativi sono esercitate dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di turismo e dai dipendenti delle comunità, specificamente autorizzati dall'ente di appartenenza, nonché dalla polizia locale.

2. Per l'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti della Provincia e delle comunità, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, e la polizia locale hanno libero accesso alle strutture ricettive all'aperto.

3. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;
- d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi, sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;
- e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'articolo 16;
- f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'articolo 17;
- g) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di applicazione di tariffe massime superiori a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 18; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai sensi del medesimo articolo;
- i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7;
- j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

- k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;
- l) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 25, comma 5.

2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o di disposizioni previste dal regolamento di esecuzione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta alla comunità, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Capo VI *Disposizioni finali*

Art. 22 *Regolamento di esecuzione*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Il regolamento di esecuzione prevede, tra l'altro:

- a) la specificazione delle caratteristiche minime del campeggio e del campeggio-villaggio, comprese quelle dell'alloggio del gestore, degli allestimenti e delle dotazioni del campeggio e del campeggio-villaggio medesimo e le modalità di calcolo delle superfici;
- b) le caratteristiche tecniche, tipologiche e di collocazione delle strutture accessorie per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico;
- c) la specificazione delle caratteristiche delle aree di servizio e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;
- d) l'attuazione della disciplina della classificazione e le relative ed eventuali norme transitorie;
- e) le ulteriori disposizioni necessarie a specificare e attuare questa legge;
- f) le eventuali norme transitorie ulteriori a quelle previste da questa legge.

Art. 23
Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione.

2. Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.

3. I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 conservano il livello di classificazione attribuibile in base alla normativa previgente anche se non dispongono dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3. I campeggi sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla predetta data, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3, per il livello posseduto; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. I campeggi parco per vacanze sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti da una specifica tabella allegata al regolamento di esecuzione; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti, i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge che non dispongono di bagni per disabili come definiti dalla tabella A, sezione C, del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto), si dotano di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al campeggio e al campeggio parco per vacanze esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 è consentito mantenere le strutture fisse di appoggio, gli allestimenti stabili e gli allestimenti mobili esistenti anche con caratteristiche non conformi alle previsioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione.

6. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale sui campeggi restano validi fino alla scadenza della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, se queste ultime sono state rilasciate prima della data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1.

7. Per tutte le violazioni in materia di campeggi accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni previste dalla legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.

8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi di questa legge sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data queste funzioni continuano a essere esercitate dalla Provincia. Fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità continuano ad applicarsi gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.

9. Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore di questa legge proseguono l'attività, ancorché non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino all'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 24

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le strutture ricettive esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, già classificate come campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi dell'articolo 4 di questa legge.

2. I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data, ai sensi di quanto previsto per i campeggi dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fermo restando quanto previsto da questo comma, è vietato realizzare o incrementare le strutture e gli allestimenti oltre le percentuali previste da questa legge.

3. I campeggi che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio.

4. I campeggi già classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, possono classificarsi campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'articolo 4, comma 3.

5. Quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 25

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze

1. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge già classificate come campeggio parco per vacanze continuano a mantenere questa denominazione.

2. I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro tale data, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. I predetti campeggi possono in ogni caso incrementare le strutture e gli allestimenti fino alle percentuali consentite dalla previgente normativa.

3. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi se la ricettività complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non superi la percentuale

massima prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi, per i campeggi. In tal caso si applica l'articolo 24.

4. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio solo se hanno tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'articolo 4, comma 3.

5. I campeggi parco per vacanze che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla stessa data, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze ai sensi del comma 3.

6. L'articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 26 *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), tranne il comma 4 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 26;
- b) il capo VII della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;
- c) l'articolo 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- d) l'articolo 23 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- e) l'articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- f) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12;
- g) l'articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Capo VII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 dopo la parola: "culturali," è inserita la seguente: "ludiche,".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

"2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti."

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 le parole: "13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)" sono sostituite dalle seguenti: "che disciplina la ricezione turistica all'aperto".

Art. 28

Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 29

Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 31

Abrogazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "previsti dagli articoli 4, 5 e 7" sono soppresse;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;"
- c) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità."

2. I commi 3 e 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono abrogati.

Art. 33

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009 le parole: "o della comunicazione" sono soppresse.

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

- a) le condizioni, i limiti e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi;
- b) il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall'articolo 8, comma 1;
- c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
- d) le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno, compresa l'eventuale costituzione di depositi cauzionali."

Art. 35

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 36

Disposizione transitoria

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009, come sostituito dall'articolo 34 di questa legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2, commi 6 e 7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.

Capo VIII

Disposizione finanziaria

Art. 37

Disposizione finanziaria

1. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 di questa legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 91.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 ottobre 2012

per IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL VICEPRESIDENTE
Alberto Pacher

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 11

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

- a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;
- b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;
- c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali.

3. I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13.

4. Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 22 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, dispone:

"Art. 22

Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle

rive e dell'offerta ricettiva.

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali.

5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente."

Nota all'articolo 13

- Gli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispongono:

"Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) - dispone:

"Art. 23

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà

per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali e per gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua, a titolo ricognitivo, le fattispecie per le quali si applica la segnalazione certificata di inizio attività e quelle per le quali è esclusa, anche per le finalità dell'articolo 9, comma 3.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti previsti da questo comma.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in materia di urbanistica che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi da quelli di quest'articolo.

8. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale."

Nota all'articolo 23

- La tabella A, sezione C, del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg, dispone:

"Tabella A

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
<i>omissis</i>				
Sezione C - Dotazioni igieniche				
<i>Sevizio igienico comune (numero persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola e quelle destinate ad alloggiare in case mobili, in allestimenti stabili e in unità abitative dotate di bagno)</i>				
- wc (in locali separati e distinti per sesso)	30	25	20	18
- lavabi (in locali distinti per sesso)	30	25	20	18
- docce (in locali distinti per sesso)	50	40	30	25

- asciugacapelli (almeno uno per sesso e per ciascun blocco servizi)	Si	Si 500	Si 400	Si 300
<i>Bagno per disabili (numero minimo per esercizio)</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli * almeno uno per sesso	1	1	1	2*
<i>Bagno riservato alla piazzola (numero persone per bagno)</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	–	–	–	300
<i>Locale lavaggio stoviglie (in locale separato (*) - numero persone per elemento)</i>				
- lavelli stoviglie	50	40	30	25
<i>Locale lavaggio biancheria (in locale separato (*) - numero persone per elemento)</i>				
- lavatoi biancheria (una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività)	90	80	70	60
- lavatrici	–	–	400	300
- asciugabiancheria	–	–	–	300
- stirabiancheria dotata di asse da stiro con ferro (in locale apposito per quattro stelle)	–	–	500	400
<i>Locale vuotatoio (in vano separato)</i>				
- vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente	1	1	1	1
<i>Bagno in allestimento stabile o unità abitativa</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
(*) nei campeggi situati ad una altitudine inferiore a 500 metri sul livello del mare è consentito realizzare, in alternativa al locale, uno spazio dotato di idonea copertura				
<i>omissis</i>				

"

- L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:
 - a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
 - b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
 - c) cooperazione allo sviluppo;
 - d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
 - e) vigilanza e tutela sugli enti locali;
 - f) libri fondiari e catasto;
 - g) camere di commercio;
 - h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
 - i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
 - j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
 - k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
 - l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
 - m) previdenza complementare e integrativa;
 - n) tutela del lavoro e professioni;
 - o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
 - p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
 - q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;

- r) credito regionale;
- s) commercio con l'estero;
- t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;
- u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;
- v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
- w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
- x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
- y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
- z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
- aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

3 bis. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello

sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all'organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con riguardo ai servizi di acquedotto e di fognatura;
 - 2) ciclo dei rifiuti;
 - 3) trasporto locale;
 - 4) distribuzione dell'energia;
- j bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

- a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicurati l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la

Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. *omissis*

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13 bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituente comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)."

- Gli articoli 15 e 16 della legge provinciale sui campeggi - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) - dispongono:

"Art. 15

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) in caso di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione, il pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- b) in caso di superamento della capacità ricettiva autorizzata o del limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 per il soggiorno in allestimenti messi a disposizione dalla gestione, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;
- c) in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi di soggiorno, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;
- d) in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi, sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000;
- e) in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dal comma 3 dell'articolo 8, il pagamento di una somma di lire 100.000 a lire 300.000;
- f) in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dall'articolo 9, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;
- g) in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate ai sensi dell'articolo 10, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;
- h) in caso di violazione degli obblighi di esposizione al pubblico previsti dall'articolo 11, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000; la stessa sanzione si applica nel caso di difformità tra gli atti

esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 11;

i) in caso di esercizio di campeggio mobile non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'articolo 12, il pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000;

l) in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 13, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;

l bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superiore a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva;

l ter) in caso d'irregolarità di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarità. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

1 bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a).

1 ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. E' inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione.

1 quater. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1 ter è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

4. Le somme riscosse relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 16

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo ai fini dell'applicazione della presente legge sono esercitate dai dipendenti del servizio competente in materia di turismo e, per quanto di competenza, dai dipendenti del servizio competente in materia di polizia locale, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale, nonché dai comuni competenti.

2. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del comune e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi dispone:

"Art. 2

Definizione

1. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi.

2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al

gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di "campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

3 bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.

4. I campeggi devono corrispondere alle norme statali e provinciali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

5. È consentita l'utilizzazione come allestimenti stabili del campeggio anche delle unità abitative degli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'interno dei campeggi a condizione che:

- a) ciascuna unità abitativa da utilizzare all'interno dell'immobile abbia superficie lorda come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, non superiore a metri quadrati 40, compresi gli eventuali servizi;
- b) l'immobile non possieda i requisiti previsti per poter essere classificato esercizio alberghiero;
- c) sia osservata la percentuale massima di capacità ricettiva riferita agli allestimenti stabili.

5 bis. *omissis*

6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. E' consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'articolo 12.

7. I campeggi a fini sociali realizzati con i contributi di cui all'articolo 29, comma secondo della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono equiparati ai campeggi mobili di cui al comma 6 del presente articolo, purché organizzati esclusivamente per i propri soci da enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro. Ai medesimi campeggi non si applica la limitazione del periodo di apertura prevista dal comma 2 dell'articolo 12."

- L'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg, dispone:

"Art. 9

Strutture accessorie

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale, sono strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno le strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100x120x60.

2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. E' ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.

4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.

5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;
- b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- d) è vietata la realizzazione di decorazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva lorda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.

7. Al fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 2 della legge provinciale, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie."

Nota all'articolo 25

- Per l'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi si veda la nota all'articolo 24.
- Per l'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg, si veda la nota all'articolo 24.

Nota all'articolo 27

- L'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, **ludiche**, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

~~2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e aderenti, nelle seguenti tipologie:~~

- ~~a) soggiorno in area attrezzata;~~
- ~~b) soggiorno in campeggio mobile;~~
- ~~c) soggiorno in campeggio itinerante;~~
- ~~d) soggiorno in struttura fissa.~~

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale ~~13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)~~ **che disciplina la ricezione turistica all'aperto**, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi ~~previsti dagli articoli 4, 5 e 7, (soppresse)~~ in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- ~~e) la durata del soggiorno e dei turni nonché il numero dei partecipanti;~~
- c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;**
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile;

e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

~~3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai sensi dell'articolo 6 è comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati, secondo le modalità stabilite con regolamento. (abrogato)~~

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

~~5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 33

- L'articolo 9 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda ~~e della comunicazione (soppresse)~~ prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta."

Nota all'articolo 35

- L'articolo 12 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

~~2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogati:~~

- ~~a) i commi 6 e 7 dell'articolo 2, l'articolo 12 e la lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sui campeggi;~~
- ~~b) i commi 1 e 6 dell'articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;~~
- ~~e) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 36

- Per l'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi si veda la nota all'articolo 24.
- L'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi dispone:

"Art. 12

Campeggi mobili

1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:

- a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;
- b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- c) l'area d'insediamento prescelto;
- d) l'assenso del proprietario dei terreni;
- e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

1 bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.

2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività."

- Per l'articolo 15 della legge provinciale sui campeggi si veda la nota all'articolo 23.

Nota all'articolo 37

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

"Art. 4

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto allo stesso valore medio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di

razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 24 maggio 2011, n. 212, d'iniziativa dei consiglieri Andrea Rudari, Mattia Civico, Margherita Cogo, Sara Ferrari, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sui campeggi, in materia di autocaravan";
 - disegno di legge 9 giugno 2011, n. 217, d'iniziativa consiglieri Gianfranco Zanon, Giorgio Lunelli, Marco Depaoli, Renzo Anderle e Salvatore Panetta (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sui campeggi: promozione e regolamentazione del camperismo";
 - disegno di legge 13 marzo 2012, n. 291, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Tiziano Mellarini, concernente "Disciplina della ricezione turistica all'aria aperta e modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"".
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 30 maggio 2011, il 14 giugno 2011 e il 21 marzo 2012.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 5 luglio 2012 sul testo unificato con il titolo "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi" il 26 settembre 2012.